



Ordinanza n. 34 del 06/11/2020

Prot. gen. 6723/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURE DI CONTENIMENTO E CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A SEGUITO DEL DPCM del 03 NOVEMBRE 2020.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 dalla legge 14 luglio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020 n. 124 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)";



VISTE le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020 ed i verbali n. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020 n. 630 e le successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO di quanto disposto nel DPCM del 03 novembre 2020, all'art.1, comma 9, lett. r) "sono sospesi le mostre e i servizi di apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42";

RITENUTO opportuno limitare, con la presente ordinanza sindacale, la possibilità di diffusione del virus determinata dalla presenza di più persone con possibilità di assembramenti presso la biblioteca comunale;

DATO ATTO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, si ritiene essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche;

RITENUTO necessario adottare ulteriori misure a scopo precauzionale ed atte a ridurre i rischi per la salute pubblica, e, fra queste, l'interdizione del pubblico presso la biblioteca comunale la quale garantirà il prestito su prenotazione e le attività a distanza;

TENUTO conto della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini;

In virtù dei poteri conferiti dall'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), secondo cui:

[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede richiamate:

- a partire da venerdì 06 novembre e fino al protrarsi dell'emergenza sanitaria salvo ulteriori disposizioni **la chiusura al pubblico della biblioteca comunale**, verrà garantito il prestito su prenotazione e la trasmissione di materiale a distanza mediante l'uso dei canali telematici.

DISPONE

Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino a nuova disposizione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio, nel sito istituzionale del Comune di Lodè. Viene trasmessa al Prefetto di Nuoro, ai Responsabili di servizio, all'Operatore di Polizia locale e alle Forze dell'ordine.

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Antonella Canu